

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3114 del 27/06/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO, AD USO INDUSTRIALE, COME VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N.4610/2018 COMUNE: MORDANO TITOLARE: FLORIM CERAMICHE SPA CODICE PRATICA N. BO00A0044/19VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3190 del 27/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventisette GIUGNO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO, AD USO INDUSTRIALE, COME VARIANTE ALLA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE RILASCIATA CON DETERMINAZIONE N.4610/2018

**COMUNE:** MORDANO

**TITOLARE:** FLORIM CERAMICHE SPA

**CODICE PRATICA N.** BO00A0044/19VR01

### **IL RESPONSABILE DELLA P.O. UNITA' DEMANIO IDRICO**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la Disposizione Dirigenziale PGB0/2018/5742 del 8/03/2018 in cui viene delegata alla Posizione Organizzativa dell'Unità Gestione Demanio Idrico la firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che

ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**richiamata** la Determinazione n. 4610 del 19/09/2018 con la quale è stato rilasciato alla ditta FLORIM CERAMICHE SPA CF/P.IVA: 01265320364, con sede legale in comune di Fiorano Modenese (MO) in Via Canaletto n. 24:

**1. il rinnovo con variante sostanziale, in aumento di prelievo,** di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea (pratica BO00A0044/07RN01) da due pozzi profondi 60 m., ubicati sul terreno di proprietà censito al Foglio 21, mappale 94 del NCT del Comune di Mordano, con una portata massima di 10 l/s per un volume massimo di 45.000 metri cubi/anno (mc/a) da ogni pozzo, per complessivi 90000 mc/a, ad uso industriale di produzione ceramiche;

**2. l'autorizzazione alla perforazione di due nuovi pozzi, denominati Pozzo 1 e Pozzo 2, in sostituzione di quelli esistenti,** da realizzare sul medesimo terreno, nei punti di coordinate UTM-RER, rispettivamente: Pozzo 1: X:719781 Y:920592 e Pozzo 2: X:719787 Y:920588, con le seguenti caratteristiche: profondità di m. 60,00 con tubazione di rivestimento in PVC del diametro interno di mm 181,

equipaggiati ognuno con elettropompa sommersa della potenza di 7,5 KW e dotati entrambi di parete filtrante posizionata alla profondità da -50 m a -55 m dal piano di campagna;

**3. la prescrizione di chiusura dei pozzi esistenti con le seguenti modalità:** - rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.); - riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri; - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pacher semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante; - eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna; - riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.);

**vista l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/50027 del 28/03/2019 (**pratica B000A0044/19VR01**), con la quale la ditta concessionaria **ha chiesto** una nuova variante sostanziale alla concessione vigente, consistente nell'aumento della profondità di **perforazione** del pozzo 2 fino a 82 m. e con un diametro massimo di perforazione di 400 mm., da completare con colonna di captazione in PVC con diametro di 200 mm., con tratto filtrante microfessurato tra 73 e 81 m. di profondità;

**visto** che dalla documentazione presentata si evince che la richiesta di aumento di profondità è dovuta:

- allo scarso spessore dell'acquifero rinvenuto tra 40 e 60 m. di profondità durante la perforazione del Pozzo 1, formato da uno strato ghiaioso di tre metri tra 47 e 50 m.;

- alla presenza di uno strato ghiaioso potente circa 8 m., tra 73 e 81 m. di profondità, rinvenuto durante la perforazione esplorativa di piccolo diametro del Pozzo 2 e relativa esecuzione di log gamma ray e resistività in foro;

**considerato** che l'istanza di variante sostanziale deve essere assoggettata al procedimento di nuova concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo, ai sensi dell'art. 16 del RR 41/2001;

**considerato** che il pozzo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

**dato atto** che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 166 del 29/05/2019 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**preso atto** della mancata trasmissione dei pareri richiesti ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001 con nota Prot. n. PG/2019/78249 del 17/05/2019: alla Città Metropolitana di Bologna ed all'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti che, pertanto, s'intendono acquisiti in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 124/2015;

**verificato** che la **derivazione** esercitata mediante il Pozzo 1 realizzato con profondità 60 m. ed il Pozzo 2 con profondità di progetto di 82 m. **è compatibile** con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, in quanto:

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Conoide Santerno confinato superiore codice 0510ER DQ2 CCS* con limite basale a circa 85 m.; con stato quantitativo *Buono*, in condizione di rischio dello stato quantitativo assente; per il quale per quanto siano segnalate pressioni per prelievi per diversi usi non sono evidenziati impatti significativi; con soggiacenza piezometrica compresa tra 10 e 5 m. dal p.c. e trend positivo (dati 2010-2012); caratterizzato da subsidenza con velocità in miglioramento passata da -7,5/-5 mm/a nel periodo 2006-2011 a -5/-2,5 mm/a nel periodo 2011-2016;

2. **non comporta un rischio ambientale**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto *moderato* e criticità *bassa*, per cui la derivazione è compatibile (*attrazione*) fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

**dato atto** che i volumi d'acqua in concessione sono congrui come fissati dalla concessione vigente;

**considerato** che sulla base della documentazione presentata riguardo i lavori di perforazione del Pozzo 1 e 2,

finora eseguiti, si evince che tra 19 e 29 m. di profondità è stato rinvenuto uno strato ghiaioso di circa 10 m. di spessore, potenzialmente produttivo;

**ritenuto** che, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3 del RD n. 1775/1933, per cui *l'utilizzo di acque sotterranee può essere assentito per usi diversi da quello potabile se sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento*, ed, in coerenza con quanto raccomandato dalla DGR 1195/2016 secondo cui: *a parità di rischio ambientale, per gli usi non pregiati, è da privilegiare lo sfruttamento dell'acquifero sotterraneo più superficiale*, sia opportuno verificare in sede di perforazione e completamento del Pozzo 2 che lo strato ghiaioso presente tra 19 e 29 m. di profondità sia effettivamente produttivo per le esigenze della ditta richiedente;

**ritenuto**, pertanto, che la variante sostanziale richiesta è compatibile con gli obiettivi di pianificazione, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

2. di realizzazione del Pozzo 2 secondo le modalità di progetto presentate, solo previa verifica della non produttività e non idoneità agli usi produttivi degli acquiferi presenti tra 19 e 29 m. dal p.c. nel corpo idrico *Conoide Santerno confinato superiore*, mediante la realizzazione di prove di pompaggio e comparazione di analisi di qualità delle acque rinvenute con quelle prelevate dal Pozzo 1. Al contrario, in caso di accertata produttività e idoneità dei suddetti acquiferi, il Pozzo 2 dovrà essere realizzato fino ad una profondità congrua con lo sfruttamento di questi acquiferi; con facoltà del concessionario di realizzare all'interno dello stessa perforazione, una seconda colonna di captazione, coassiale, che opportunamente isolata nell'intercapedine, capta i soli acquiferi posti tra 73 e 81 m. dal p.c., da utilizzarsi solo come fonte di approvvigionamento di soccorso alle fonti disponibili;

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta all'accoglimento dell'istanza presentata, alle condizioni stabilite nel presente atto, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nel relativo allegato e di quelle di compatibilità ambientale sopra elencate;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

**1)** di **rilasciare** alla ditta FLORIM CERAMICHE SPA CF/P.IVA: 01265320364, con sede legale in comune di Fiorano Modenese (MO) in Via Canaletto n. 24, **l'autorizzazione alla perforazione del Pozzo 2 fino alla** profondità di 82 m. sul terreno di proprietà censito al Foglio 21, mappale 94 del NCT del Comune di Mordano, come variante sostanziale alla concessione di acque pubbliche sotterranee rilasciata con determinazione n. 4610 del 19/09/2018,

**con le seguenti prescrizioni:**

- di realizzazione del Pozzo 2 secondo le modalità di progetto presentate, solo previa verifica della non produttività e non idoneità agli usi produttivi degli acquiferi presenti tra 19 e 29 m. dal p.c. nel corpo idrico *Conoide Santerno confinato superiore*, mediante la realizzazione di prove di pompaggio e comparazione di analisi di qualità delle acque rinvenute con quelle prelevate dal Pozzo 1. Al contrario, in caso di accertata produttività e idoneità dei suddetti acquiferi, il Pozzo 2 dovrà essere realizzato fino ad una profondità congrua con lo sfruttamento di questi acquiferi; con facoltà del concessionario di realizzare all'interno dello stessa perforazione, una seconda colonna di captazione, coassiale, che opportunamente isolata nell'intercapedine, capta i soli acquiferi posti tra 73 e 81 m. dal p.c., da utilizzarsi solo come fonte di approvvigionamento di soccorso alle fonti disponibili;

- di rispettare tutte le altre prescrizioni previste dalla Determinazione n. 4610 del 19/09/2018 di autorizzazione alla perforazione del Pozzo 1 e di chiusura dei pozzi esistenti da sostituire,

**ed alle seguenti condizioni:**

a) l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001;

b) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

c) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

e) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

g) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, **nel rispetto delle ulteriori prescrizioni tecniche indicate** nell'allegato: "PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE" parte integrante e sostanziale della presente determina, con facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione di un foro pilota di piccolo diametro per la verifica della

stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche;

h) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazioni spinte oltre i 30 metri dal piano campagna, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel sito dell'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28;**

2) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

3) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Ubaldo Cibir

## **PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE**

### **Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione**

1) la profondità massima di perforazione non dovrà superare 82 m. dal piano campagna e il diametro massimo non dovrà superare 800 mm.;

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatometro di verifica della profondità di fondo pozzo e di un misuratore in continuo di piezometria;

5) nel pozzo dovrà essere installata una pompa di prelievo adeguata alla portata massima di concessione rilasciata (10 l/s);

6) sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

### **Cautele da rispettarsi durante la perforazione**

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verificano cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.;

10) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, questa Struttura;

11) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

#### **Variazioni in corso d'opera**

12) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere

autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata a questa Struttura. La ripresa dei lavori dovrà essere autorizzata dalla medesima. ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate, dovrà essere preventivamente comunicata ed assentita dalla Struttura.

### **Comunicazioni**

13) il titolare dovrà comunicare la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;

14) il titolare dovrà comunicare l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- **una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice,** di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;

- **una Relazione Tecnica** contenente:

a) la descrizione dei lavori di perforazione del Pozzo 2 e delle prove prescritte per la verifica della produttività e idoneità degli acquiferi presenti tra 19 e 29 m. dal p.c. con dati e relative elaborazioni (prove di pompaggio; analisi di qualità delle acque rinvenute e comparazione con quelle prelevate dal Pozzo 1); l'ubicazione del pozzo e della rete idrica di collegamento su planimetria catastale aggiornata; della stratigrafia e del completamento del pozzo; della tipologia e delle caratteristiche tecniche della pompa di prelievo, della tubazione di collegamento e dei vari dispositivi di misura di volume installati.

b) la descrizione dei lavori di perforazione e di completamento del Pozzo 1;

c) la descrizione dei lavori di chiusura dei pozzi esistenti da sostituire.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**